ROMA

Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

Comune di Roma

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta dell'8 Marzo 2005

Verbale n. 25

L'anno duemilacinque, il giorno di martedì otto del mese di Marzo alle ore 16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.

Assolve le funzioni di Segretario l'Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.

Presidenza: SCALIA Sergio.

Si procede all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:

Arena Carmine	Flamini Patrizio	Mercuri Aldo
Berchicci Armilla	Galli Leonardo	Migliore Gabriele
Casella Candido	Ippoliti Tommaso	Recine Alberto
Conte Lucio	Liberotti Giuseppe	Rossetti Alfonso
Curi Gaetano	Mangiola Fortunato	Scalia Sergio
Fabbroni Alfredo	Marinucci Cesare	Vinzi Lorena

Assenti: Bruno Rocco, Di Matteo Paolo, Mercolini Marco, Orlandi Antonio, Tassone Giuseppe, Tozzi Stefano, Volpicelli Felice.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri Galli Leonardo, Marinucci Cesare, Rossetti Alfonso, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del Municipio, l'Assessore Ferrari Alfredo.

(O M I S S I S)

Alle ore 16,40 entra in aula il Consigliere Di Matteo Paolo.

(O M I S S I S)

Alle ore 16,45 esce dall'aula il Consigliere Mercuri Aldo.

(O M I S S I S)

Alle ore 16,50 esce dall'aula il Consigliere Recine Alberto.

RISOLUZIONE N. 10

Via Prenestina, 510 - 00171
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Applicazione sanzioni più efficaci per la violazione delle chiusure domenicali.

Premesso

Che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 regolamenta la disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Che tale Decreto prevede all'articolo 22 che chiunque commetta violazioni sugli ampliamenti di superficie, sui requisiti igienico-sanitari, sul possesso di requisiti per la vendita è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 (da 2.582 € a 15.494 €) e, qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, il sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni;

Che lo stesso articolo 22 prevede invece per violazioni sugli orari di apertura e sulle chiusure domenicali soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (da 516 € a 3.098 €), senza consentire al Sindaco la sospensione della attività di vendita;

Che con la legge costituzionale n. 3 del 1999 e l'esito favorevole del referendum del 2001 sono state decentrate alle Regioni le competenze sulla regolamentazione del commercio;

Che l'attuale sanzione esclusivamente pecuniaria non rappresenta ormai alcun deterrente per gli esercizi della grande distribuzione che spesso violano la regolamentazione comunale sulle aperture domenicali, creando danni economici e proteste da parte degli esercizi commerciali al dettaglio;

Che il Comune di Roma ha sollecitato la Regione Lazio ad emanare norme più severe per le violazioni al regolamento e la Regione Lazio ha regolamentato la Disciplina relativa al settore commercio introducendo con la L. R. 17 febbraio 2005 n. 9 modifiche alla L. R. 18 Novembre 1999 n. 33, prevedendo che per la violazione delle aperture domenicali per due volte in un anno, il sindaco può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 5 giorni per la violazione delle aperture domenicali ;

Che la legge regionale 17/2/2005 n. 9 è stata pubblicata sul BUR ed è divenuta effettiva la potestà dei comuni di applicare tali sanzioni alle violazioni delle aperture domenicali;

Visto

Il parere espresso dalla Commissione commercio nella seduta del 21 febbraio 2005

Il parere espresso dalla Giunta del Municipio nella seduta del 22 febbraio 2005

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

RISOLVE

Di chiedere al Comando VII Gruppo di P.M.. e all'Assessorato comunale competente un'attenta vigilanza sulle violazioni delle aperture domenicali per la grande distribuzione e per tutti gli esercizi commerciali,fatti salvi, ovviamente, gli esercizi sottratti dall'art. 13 del succitato D. Lgs. N. 114, all'obbligo di chiusura domenicale, al fine di mettere in atto tutte le sanzioni previste dalla nuova normativa**.**

(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvata all'unanimità nel suo testo integrato.

Assume il n. 10

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)